

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SALVATORE FULVIO SARZANA DI S. IPPOLITO

Seduta del 19/12/2023

### FATTO

Parte ricorrente ha stipulato con l'intermediario un contratto di finanziamento con cessione del quinto in data 26 gennaio 2018 ed ha estinto il finanziamento a novembre 2021, in corrispondenza della rata n. 45 di 108.

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 23/8/2022, parte ricorrente si è rivolta all'Abf per vedere accolte le seguenti richieste.

Parte ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di € 1.857,02.

L'intermediario resistente produce le controdeduzioni, affermando ed eccependo quanto segue:

- il contratto prevede in modo analitico le voci di costo non soggette a rimborso e più precisamente nell'art. 5 è esplicitato che non sono oggetto di rimborso le "spese di istruttoria", in quanto non riguardano attività soggette a maturazione nel tempo e successive al perfezionamento dello stesso e le "spese di intermediazione" che comprendono i costi e gli oneri sopportati per l'attività svolta dalla rete di vendita diretta o indiretta dalla fase preistruttoria della pratica alla liquidazione dell'importo totale del credito al cliente;



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- le uniche voci oggetto di rimborso sono date dagli “Interessi nominali” che sono stati restituiti nella misura di € 307,20;
- la Corte di Giustizia Europea in data 9 febbraio 2023 si è pronunciata su una questione interpretativa riferita all’art. 25 direttiva 2014/17 del Parlamento Europeo sul Credito immobiliare. La ratio della pronuncia suddetta non differisce da quella emessa nel caso c.d. Lexitor seppur quest’ultima avesse ad oggetto l’art art 16 della Direttiva 2008/48 UE, relativa al Credito al Consumo;
- quanto traspare dalla lettura delle pronunce è che il vero discrimine non sia il contesto normativo di origine, ma il livello di trasparenza che ogni singolo contratto garantisce al consumatore anche sulla scorta delle diverse normative nazionali di recepimento delle direttive;
- si dovrà pertanto guardare alla normativa primaria e secondaria, anche quella della Banca d’Italia che, negli anni ha obbligato gli intermediari finanziari a distinguere tra costi up front e recurring;
- se la documentazione presentata al consumatore corrisponde a quanto richiesto dal legislatore e, pertanto delinea la differenza tra costi slegati e costi legati alla vita del contratto di finanziamento, a questo punto non si potrà altro che affermare che il consumatore italiano ha ottenuto il grado di tutela richiesto dal legislatore europeo e si dovranno quindi ritenere non rimborsabili i costi definiti up front;
- nel caso di specie, si ritiene che il rimborso non sia dovuto in quanto riferibile a voci esplicitamente indicate al consumatore in modo chiaro e trasparente come up front (art 5 e art 12 del contratto nonché nel Secci sez 3.0);

a quanto detto si aggiunga che le spese di intermediazione sono state versate direttamente ad un soggetto terzo e, pertanto, rispetto alla domanda di retrocessione di tale onere commissionale difetta la legittimazione passiva dell’intermediario odierno resistente, essendo di contro legittimato soltanto l’effettivo *accipiens*.

Chiede in via principale di respingere il ricorso; in via subordinata, di ritenere l’intermediario carente di legittimazione quantomeno per la richiesta di restituzione degli oneri di intermediazione.

L’intermediario ha formulato la proposta transattiva di 347,56 euro.

## DIRITTO

In base alla data di sottoscrizione del contratto (anteriore al 25.07.2021), la controversia è regolata dall’art. 125-sexies del TUB nel testo introdotto dal D.lgs. 141/2010 (di recepimento della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori), per effetto di quanto disposto dall’art. 11-octies, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto “Sostegni-bis”, convertito, con modificazioni, con l. 23 luglio 2021 n. 106), come da ultimo modificato dall’art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136, entrata in vigore in data 10 ottobre 2023.

Avuto presente il tenore del citato art. 27, si richiama l’orientamento condiviso dai Collegi, adottato a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità del testo originario dell’art. 11-octies, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, in base al quale si applicano i seguenti criteri di rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell’estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori:

- per i costi recurring: criterio di proporzionalità puro (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi up front: in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi).

